

UNA SENTENZA NON TRADOTTA,
UN “PREGIUDIZIO EFFETTIVO” NON DIMOSTRATO:
VERSO LA RELATIVIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA LINGUISTICA?

Lorenzo Bernardini*

SOMMARIO: 1. La vicenda e le argomentazioni del ricorrente. – 2. La decisione. – 3. Un censurabile “principio di inerzia”. – 4. La teoria del “pregiudizio effettivo” e la definitiva relativizzazione dell’assistenza linguistica.

1. *La vicenda e le argomentazioni del ricorrente*

Il caso in analisi, deciso dalla Corte di cassazione nel luglio 2023, trae origine dall’impugnazione, interposta da un cittadino albanese (S.), avverso la sentenza di condanna adottata dalla Corte d’assise d’appello di Napoli che ne riconosceva la penale responsabilità per omicidio premeditato con il riconoscimento delle attenuanti generiche¹.

Tra i vari motivi di ricorso, S. lamentava la violazione dell’art. 143 c.p.p., in quanto il provvedimento di condanna veniva depositato senza la traduzione in lingua albanese. La difesa di S. rappresentava, in particolare, che tale traduzione fosse necessaria in quanto l’imputato possedeva – e possiede attualmente – «una conoscenza “claudicante” della lingua italiana parlata e ancor più sommaria di quella scritta e della terminologia tecnico giuridica»².

Interpolando il contenuto dei motivi difensivi e le considerazioni della Corte, può ricostruirsi, per sommi capi, il tortuoso *iter* processuale della vicenda.

Nel corso del giudizio di primo grado, l’esame dell’imputato si era svolto con l’ausilio di un interprete³. In appello, nonostante avesse «dichiarato di parlare e comprendere discretamente l’italiano»⁴, S. fu parimenti «assistito da un interprete» e la sentenza di secondo grado «[fu] tradotta»⁵. La Cor-

* Postdoctoral Researcher in Criminal Law and Criminal Procedure, Università di Lussemburgo.

¹ Si tratta di Cass. Pen., sez. I, sentenza del 6 luglio 2023 (ud. 8 marzo 2023), S., n. 29291, inedita.

² § 3.1, 3° cpv. del *Rit. in fatto*.

³ *Ibidem*.

⁴ § 2.1, 4° cpv. del *Cons. in dir*.

⁵ § 2.1, 6° cpv. del *Cons. in dir*.

te di cassazione annullò con rinvio tale sentenza per violazione dell'art. 176 c.p.p.⁶.

In sede di giudizio di rinvio, veniva nuovamente nominato un interprete⁷. In udienza, l'imputato rilasciò spontanee dichiarazioni «leggendo un testo in lingua italiana precedentemente redatto»⁸. Da tale fatto, il giudice ritenne «positivamente provata la conoscenza effettiva da parte dell'imputato della lingua italiana»⁹. La sentenza di appello, quindi, venne resa solamente in italiano.

Si doleva l'imputato che l'omessa traduzione di quest'ultimo provvedimento in lingua albanese avesse causato, per ciò solo, la nullità della stessa. Secondo la difesa, tale prospettiva sembrava confermata da una recente decisione della Suprema Corte, laddove veniva sancito il seguente principio di diritto: «l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste – a pena di nullità *ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen.* – anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione»¹⁰.

In subordine, la difesa domandava comunque l'annullamento con rinvio della sentenza (non tradotta) al fine di attenderne il deposito nell'idioma dell'imputato, nonché la rimessione dei termini di quest'ultimo per proporre eventuale impugnazione.

2. La decisione

Le doglianze difensive venivano ritenute infondate «sotto un duplice profilo»¹¹.

In primo luogo, la Suprema Corte – richiamando i suoi approdi consolidati – notava che il diritto alla interpretazione e traduzione *ex art. 143 c.p.p.* si attiva solamente a fronte dell'accertamento di ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato. E che, quindi, qualora lo stesso «mostri, in qualsiasi maniera di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo inter-

⁶ La corte d'appello aveva indebitamente rigettato le richieste istruttorie formulate dall'imputato.

⁷ § 3.1, 3° cpv. del *Rit. in fatto*.

⁸ § 3.1, 4° cpv. del *Rit. in fatto*.

⁹ § 2.1, 4° cpv. del *Cons. in dir.*

¹⁰ Cass. Pen., sez. VI, sentenza del 2 agosto 2021 (ud. 7 luglio 2021), Li Min, n. 30143, in *C.e.d.*, n. 281705.

¹¹ § 2 del *Cons. in dir.*

vento o a lui indirizzati e non rimanga completamente inerte, ma al contrario, assuma personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente», il giudice non potrà dirsi obbligato a nominare alcun interprete. Non esiste, chiosa la Cassazione, un diritto «indiscriminato» dello straniero «in quanto tale» a beneficiare dell'assistenza linguistica; né tale beneficio si lascia qualificare come «atto dovuto e imprescindibile»¹².

Venendo al caso di specie, il giudice di legittimità rilevava, da un lato, che S. aveva autonomamente rappresentato – nel corso del primo giudizio di appello – di conoscere e parlare «discretamente» l'italiano e che, dall'altro, in sede di giudizio di rinvio, l'imputato aveva addirittura rilasciato spontanee dichiarazioni mediante lettura di un proprio memoriale in quella lingua¹³. Pertanto, la decisione della Corte d'assise d'appello di Napoli che non disponeva la traduzione della propria sentenza in idioma albanese non appariva «manifestamente illogica» agli occhi della Cassazione, né altrimenti censurabile in sede di legittimità, in quanto fondata su circostanze obiettive e motivate (definite, in tal senso, «univoche»)¹⁴. Ed infatti, anche se S. aveva beneficiato dell'assistenza linguistica nelle pregresse fasi del procedimento, l'autorità giudiziaria resta libera di accertare autonomamente l'ignoranza della lingua italiana in capo all'imputato, in ogni fase e grado del procedimento.

In secondo luogo, la Cassazione richiamava il proprio indirizzo consolidato secondo cui l'omessa traduzione della sentenza, di per sé, non integra alcuna causa di nullità della stessa. L'argomentazione muove dal presupposto che l'art. 143 c.p.p. non contiene alcuna nullità formale a presidiarne l'inservanza. Quest'ultima potrebbe, al più, rilevare *ex art.* 178, comma 1 lett. c c.p.p. come nullità generale a regime intermedio, concernente «la violazione delle disposizioni relative all'assistenza dell'imputato», ma solo – specifica il Supremo Collegio – qualora si sia verificato un pregiudizio effettivo di tale prerogativa, che abbia frustrato la «piena consapevolezza della partecipazione al giudizio e la possibilità della completa esplicazione del diritto di difesa»¹⁵. Tali lesioni concrete non si sarebbero verificate nel presente caso, poiché S. ha presentato tempestivamente ricorso per cassazione, nel quale non ha peraltro eccepito alcun pregiudizio derivante dall'omissione della traduzione della sentenza.

¹² § 2.1, 2° cpv. del *Cons. in dir.*

¹³ § 2.1, 4° cpv. del *Cons. in dir.*

¹⁴ § 2.1, 6° cpv. del *Cons. in dir.*

¹⁵ § 2.2, 3° cpv. del *Cons. in dir.*

3. *Un censurabile “principio di inerzia”*

Uno dei punti salienti della linea argomentativa della sentenza in commento apre le porte per inferire la conoscenza della lingua italiana in capo a quell'indagato (o imputato) che «mostri, in qualsiasi maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati» e, contestualmente, «non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente»¹⁶.

In altre parole, l'interessato “non inerte” si *presume* dotato di una conoscenza adeguata della lingua italiana per stare a processo. Altrimenti, pare suggerire la Suprema Corte, non avrebbe dimostrato consapevolezza in relazione agli atti del procedimento, né si sarebbe attivato in modo tale da far ritenere adeguata la propria difesa. Poiché nel caso di specie S. aveva dichiarato di conoscere “discretamente” l'idioma italiano (primo giudizio di appello) e aveva rilasciato spontanee dichiarazioni leggendo un documento vergato nella medesima lingua, precedentemente redatto (giudizio di rinvio), la decisione della Corte d'assise d'appello di non disporre la traduzione della propria sentenza non si esporrebbe a censure di legittimità.

Tale approccio, tuttavia, appare censurabile in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di assistenza linguistica.

La norma di riferimento è l'art. 6, par. 3, lett. *e* CEDU. Sia pur con qualche oscillazione, l'interpretazione di tale norma, così come elaborata dal giudice di Strasburgo, sottende un principio generale: sussiste un onere di accertamento in capo all'autorità procedente in merito alla padronanza dell'imputato della lingua del procedimento. Da ciò deriverebbe che non dovrebbe essere l'interessato a chiedere la nomina di un interprete, ma semmai l'autorità procedente «a dover verificare la conoscenza sufficiente della lingua del processo»¹⁷.

Posta questa doverosa premessa, andrebbe respinta, secondo i canoni provenienti da Strasburgo, che la mera dichiarazione di conoscenza “discreta” della lingua del procedimento proveniente dall'imputato – come quella di S. – sia sufficiente ad esimere il giudicante dall'appurare la sufficiente padronanza dell'idioma da parte dello stesso. Come è stato recentemente sostenuto, il fatto che un imputato abbia una conoscenza di base della lingua del processo non dovrebbe *di per sé* impedire a tale individuo di beneficiare di un'assi-

¹⁶ § 2.1, 2 cpv. del *Cons. in dir.*

¹⁷ Così M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, Milano, 2018, p. 51 s. Per una ricostruzione sistematica, si v. V. MANES, M. CAIANIELLO, *Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti, casi*, Torino, 2020, p. 229 ss.

stenza linguistica adeguata ad esercitare *pienamente* il suo diritto di difesa¹⁸. Richiamando i casi *Brozicek*¹⁹, *Cuscani*²⁰ e *Amer*²¹, la Corte ribadisce che è responsabilità delle autorità coinvolte nel procedimento – in particolare dei tribunali nazionali – accertare *se* l'equità del processo richieda o abbia richiesto la nomina di un interprete, o di un traduttore, per assistere l'imputato²². Secondo l'opinione della Corte, tale dovere non è limitato alle situazioni in cui l'imputato straniero fa esplicita richiesta di interpretazione o traduzione. Data la posizione di rilievo occupata in una società democratica dal diritto a un processo equo, tale obbligo sorge ogniqualvolta ci siano ragioni per sospettare che l'imputato non sia sufficientemente competente nella lingua del procedimento, ad esempio se non è né cittadino né residente nel paese in cui si svolgono le udienze²³.

Alla luce di tale filone giurisprudenziale, si possono evidenziare le contraddizioni della sentenza in commento. La Cassazione avrebbe dovuto rilevare l'esistenza di plurime ragioni da cui desumere la non sufficiente conoscenza dell'italiano in capo all'imputato, cittadino albanese e non residente in Italia (e presente sul territorio nazionale dal 2016, anno della sua carcerazione). Infatti, nello stesso processo in cui S. aveva rappresentato di conoscere "discretamente" l'italiano (primo giudizio di appello), risulta che egli era assistito da un interprete e la sentenza era comunque stata tradotta (!). Difficile far derivare da quella sola dichiarazione la conoscenza dell'idioma italiano.

Né, similmente, potrebbero essere sufficienti le spontanee dichiarazioni in italiano rese dall'imputato nel giudizio di rinvio, in quando le stesse erano il risultato della lettura di un memoriale *precedentemente redatto* (non si comprende, peraltro, se da S. o dal difensore). Arduo, quindi, dedurre da queste due sole circostanze la sufficiente conoscenza della lingua italiana, nel contesto di un procedimento in cui l'imputato era stato costantemente assistito da un interprete e dove, par di capire, la prima sentenza a non essere stata tradotta fu proprio quella oggetto di doglianza, in sede di rinvio.

Se l'apprezzamento del giudice di merito *in parte qua* si limitava, quindi, ad una analisi quantomeno non conclusiva in merito al grado di padronanza della lingua italiana in capo ad S., ecco che si manifestano possibili, ed ulte-

¹⁸ Corte Edu, sentenza del 28 agosto 2018, *Vizgirda c. Slovenia*, ric. 59868/08, § 83.

¹⁹ Corte Edu, sentenza del 19 dicembre 1989, *Brozicek c. Italia*, ric. 10964/84.

²⁰ Corte Edu, sentenza del 24 settembre 2002, *Cuscani c. Regno Unito*, ric. 25720/02.

²¹ Corte Edu, sentenza del 18 ottobre 2006, *Amer c. Turchia*, ric. 25720/02.

²² Corte Edu, *Vizgirda*, cit., § 80.

²³ *Ibid.*, richiamando Corte Edu (Grande Camera), sentenza del 18 ottobre 2006, *Hermi c. Italia*, ric. 18114/02, § 76.

riori, profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea, in particolare con l'art. 3, par. 1 e 2, dir. 2010/64/UE, secondo cui «gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento» e, tra questi, vi rientrano «le sentenze».

Secondo l'interpretazione teleologica di tali norme operata dalla Corte di Giustizia²⁴, quando una sentenza è trasmessa soltanto nella lingua del procedimento penale in questione, sebbene la persona che ne è la destinataria non padroneggi tale lingua, quest'ultima non è in grado di comprendere gli addebiti che le sono contestati e non può dunque esercitare efficacemente i propri diritti della difesa senza disporre di una traduzione di detto provvedimento in una lingua a lei comprensibile²⁵. I diritti dell'equo processo, più in generale, intendono assicurare che l'interessato sia edotto degli addebiti contestatigli e possa difendersi; a tal fine, «la direttiva facilita l'applicazione di tale diritto nella pratica»²⁶.

Se è pur vero che gli Stati membri restano liberi, in linea di principio, di saggiare come meglio credono la conoscenza della lingua del procedimento in capo a indagati ed imputati in nome del principio di *procedural autonomy*²⁷, l'interpretazione eccessivamente formalistica promossa dalla Cassazione nel caso di specie ha *de facto* precluso ad S. di comprendere, in un idioma a lui conosciuto, il contenuto della sentenza, pregiudicando in modo più che rilevante

²⁴ Per i riferimenti giurisprudenziali, si rinvia a UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, *Relazione tecnica*, 11 maggio 2022, n. 30/2022.

²⁵ CGUE, sentenza del 12 ottobre 2017, *Sleutjes*, C-278/16, EU:C:2017:757, §§ 28-34.

²⁶ V. l'Opinione dell'Avvocato Generale Wahl nella causa *Sleutjes*, EU:C:2017:366, § 33. Sostiene che la traduzione debba sempre essere fornita all'imputato, a dispetto di qualsiasi richiesta in tal senso, M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica*, cit., p. 439.

²⁷ Sia consentito il richiamo a S. ALLEGREZZA, L. BERNARDINI, *Directive 2010/64/EU on the Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings*, in M.G. COPPETTA (a cura di), *Immigration, Personal Liberty, Fundamental Rights*, Milano, 2023, p. 129, laddove si enfatizzava che «the absence of common criteria for establishing the lack of knowledge (or “non-understanding”) of the language of the main proceedings seems questionable. In the absence of further indicators set at EU level, each Member State may choose more or less effective forms of verification of knowledge. Anyone who has had the slightest contact with the practice knows how superficial such assessment can be, especially in simplified or accelerated procedures. Moreover, the reluctance to invest resources in developing methodologies that can be considered scientifically sound and oriented towards an effective defence of the underlying right is well known».

l'esercizio *pieno* delle facoltà difensive (tra cui il consapevole esercizio della facoltà di impugnare, di fatto espletata solamente dal solo difensore di S., l'unico ad avere le competenze linguistiche necessarie per intendere il contenuto del provvedimento, e regolarsi di conseguenza).

È vero, certo, che l'Autorità giudiziaria può sempre modificare il proprio convincimento in merito alla conoscenza dell'idioma processuale in capo all'imputato. Ma giammai dovrebbe farlo in maniera aprioristica. Al contrario: dovrebbe fornire una motivazione esaustiva sul perché, differentemente dalle pregresse fasi del procedimento, l'interessato viene, in un momento successivo, ritenuto sufficientemente padrone della lingua italiana. A maggior ragione quando, come nel caso di specie, l'imputato fu già – e più volte – beneficiario dell'assistenza linguistica.

4. *La teoria del “pregiudizio effettivo” e la definitiva relativizzazione dell'assistenza linguistica*

Brevi considerazioni merita pure la c.d. teoria del pregiudizio effettivo propugnata dal giudice di legittimità, a mente del quale, per ciò che qui importa, la nullità a regime intermedio inerente l'«assistenza» dell'imputato – quale, in ipotesi, l'omessa traduzione della sentenza – rileva solo se da essa è derivato una concreta lesione delle prerogative difensive.

A tacere del fatto che l'omessa traduzione del provvedimento inderirebbe, secondo accorta dottrina, non solo l'assistenza ma anche – e soprattutto – l'«intervento» dell'imputato (pregiudicato *ex se*, in ogni caso, dalla mancata trasposizione della sentenza nell'idioma conosciuto dall'interessato)²⁸, l'impostazione fondata sul “pregiudizio effettivo” come metro di valutazione violerebbe tanto il principio di tassatività delle nullità (in quanto non previsto a livello codicistico) quanto quello, dotato di copertura costituzionale, di legalità processuale²⁹.

Ma la mancata traduzione, quando la padronanza della lingua non è stata accertata in maniera compiuta, è sempre in grado di riverberare i propri effetti negativi sulle prerogative difensive potenzialmente espletabili dall'imputato³⁰. Infatti, «non si può ritenere che la parte si sia avvalsa in modo pieno

²⁸ Così, condivisibilmente, N. PASCUCI, *La persona alloglotta sottoposta alle indagini e la traduzione degli atti*, Torino, 2022, p. 257 ss.

²⁹ Su questa linea, v. le ineccepibili considerazioni di N. PASCUCI, *L'arretramento delle nullità in nome del pregiudizio effettivo: il caso dell'imputato alloglotta e della sentenza di appello non tradotta*, in *Riv. dir. proc.*, n. 4/2021, p. 1446 ss.

³⁰ Si v., sul punto, V. GIGLIO, *Conoscenza della lingua italiana: per la Cassazione è presunta*

della facoltà cui la traduzione era preordinata, poiché l'assenza di quest'ultima limita necessariamente l'esercizio delle facoltà difensive ed argomentative dell'indagato, le quali non possono dirsi colmate dall'apporto tecnico del difensore»³¹.

In aggiunta a tali profili problematici, il principio dell'effettivo pregiudizio va infine criticato per i suoi effetti di relativizzazione del diritto all'assistenza linguistica. La Corte di legittimità, infatti, ha negato il verificarsi di tale lesione sulla base del fatto che S. ha proposto tempestivamente ricorso in Cassazione. Ma tale assunto è illogico: l'imputato ha impugnato la sentenza non tradotta *in primis* per richiederne la traduzione (!). Delle due l'una: o l'imputato ha diritto ad impugnare *utilmente* il diniego di traduzione (come previsto, peraltro, dall'art. 3, par. 5 dir. 2010/64, trasposto all'art. 143, co. 3 c.p.p.), oppure va ammesso placidamente – ma in contrasto con il codice di rito e le norme europee – che lo stesso *non può di fatto esercitare tale prerogativa* in quanto, una volta interposto il ricorso, il giudice superiore potrebbe sempre escludere, per ciò solo, il verificarsi di qualsiasi pregiudizio effettivo alle sue facoltà difensive.

Si può allora concordare con chi, non a torto, biasimava «la tenace resistenza della Corte di cassazione nei confronti della traduzione, soprattutto (ma non solo) delle sentenze»³².

se l'imputato alloglotta “non rimanga completamente inerte”, in *Terzultima fermata* (web), 1° settembre 2023.

³¹ N. PASCUCCI, *La persona alloglotta*, cit., p. 267.

³² M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica*, cit., p. 460.